



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***In arrivo importanti novità in materia di Cfc Rule***

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

### Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

L'[articolo 4, D.Lgs. 142/2018](#) ha introdotto nel nostro ordinamento tributario la direttiva comunitaria antiabuso ATAD n. 2016/1164/UE, recando, simmetricamente, importanti modifiche in tema di Cfc.

Il legislatore ha così **eliminato la differenza**, in precedenza prevista, tra:

- **Cfc localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, ai sensi [dell'articolo 167, commi 1 e 4, Tuir](#);
- **Cfc white list passive income**, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-bis, Tuir](#).

Sul punto, la Direttiva ATAD **segue un duplice approccio**:

- **Transactional** (ossia per categorie di reddito), che prevede l'imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dalla Cfc **rientranti nella categoria dei c.d. passive income**, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. a), Direttiva ATAD n. 2016/1164/UE;
- **Jurisdictional**, con imputazione al contribuente residente **dei redditi non distribuiti e prodotti dalla controllata** per il tramite di **costruzioni non genuine** (c.d. strutture di puro artificio), costituite con il precipuo scopo di ottenere un **vantaggio fiscale**, derivante dall'ubicazione in un Paese a fiscalità privilegiata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. b), Direttiva ATAD n. 2016/1164/UE.

Come desumibile dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018, al fine di contemperare **le esigenze di semplificazione applicativa della disciplina Cfc**, con la necessità di mantenere **coerenza dell'ordinamento tributario domestico**, il legislatore italiano ha deciso di adottare una **soluzione intermedia** rispetto ai due criteri prima citati.

Infatti, attualmente il **regime fiscale Cfc** si applica al **ricorrere congiunto di una duplice condizione pregiudiziale di accesso**, prevista dall'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), che riguarda i **soggetti controllati esteri** quando gli stessi:



- sono assoggettati a **tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- **oltre un terzo dei proventi** realizzati oltre frontiera rientra **in una o più delle seguenti categorie:**

- 1) **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
- 2) **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale?**
- 3) **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
- 4) redditi da **leasing finanziario**;
- 5) redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie?**
- 6) proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
- 7) **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Per **evitare la tassazione per trasparenza**, il legislatore ha previsto una specifica **condizione esimente**, che consente di **disapplicare la normativa in rassegna**. In particolare, la tassazione **dei redditi esteri non si applica**, ai sensi dell'[articolo 167, comma 5, Tuir](#), qualora il soggetto residente in Italia **dimostrì che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Con **riferimento alle proposte di modifica** previste per la Cfc, giova ricordare che il Consiglio dei ministri del 16.10.2023 ha **approvato i decreti legislativi di attuazione della Legge delega fiscale**, che hanno ipotizzato l'introduzione di **nuove disposizioni** introducendo, per il contribuente, **la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva del 15%**.

Con riferimento alle proposte di modifica previste per la Cfc, giova ricordare che il Consiglio dei ministri del 16.10.2023 ha approvato i decreti legislativi di **attuazione della L. 111/2023** (c.d. Legge delega fiscale), che introducono, nel corpo dell'articolo 167, Tuir, delle nuove disposizioni in materia.

Analizzando le proposte di modifica, in futuro saranno **considerate residenti in un Paese a fiscalità privilegiata**, le imprese controllate estere (Cfc) che sono **assoggettate a tassazione effettiva inferiore al 15 %**.



La **tassazione effettiva** dei soggetti controllati non residenti sarà calcolata, rapportando:

- le **imposte dovute** (correnti, anticipate e differite che risultano iscritte nel bilancio d'esercizio della controllata estera) e;
- **l'utile ante imposte risultante dal bilancio d'esercizio redatto all'estero.**

Il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati esteri dovrà, per espressa disposizione normativa, essere **revisionato e certificato da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti.**

Inoltre, con il nuovo comma 4-ter che dovrebbe essere introdotto all'[articolo 167 Tuir](#), la **casa madre italiana** potrà **applicare un'imposta sostitutiva del 15%** su una base imponibile data dall'utile contabile, al netto delle imposte della controllata estera, senza considerare eventuali **svalutazioni di attivi e accantonamenti a fondi rischi.**

Infine, permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'imposta sostitutiva **ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile.**

**Al termine del triennio** l'opzione si intende **tacitamente rinnovata per il successivo triennio**, a meno che non sia **revocata**.

In definitiva, l'intento del legislatore è quello di **semplificare il calcolo della tassazione effettiva estera** subita oltrefrontiera da parte dell'impresa controllata, evitando poi l'onere di individuare il **livello di tassazione virtuale domestica**, scaturente **dall'applicazione delle disposizioni fiscali previste dal Tuir.**